

STATUTO

“FONDAZIONE SENZA FRONTIERE – ETS”

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Fondazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “Codice”, avente la denominazione: “Fondazione Senza Frontiere - Ente del Terzo Settore”, in breve denominabile anche come “Fondazione Senza Frontiere – ETS”.

1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l’uso della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. Sede e durata

2.1 La fondazione ha sede legale nel Comune di Castel Goffredo, nei locali individuati dall’Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all’estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all’interno del comune è deliberata dall’Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata della fondazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, svolgendo la sua attività, in Italia e all’estero, negli esclusivi seguenti settori:

- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle generazioni future;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
- promozione della cultura e dell’arte;
- beneficenza.

3.2 La fondazione potrà avere altre sedi in Italia e all’estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti, fondazioni o associazioni.

3.3 La fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare riguardo alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle generazioni future, ed esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, tra cui in particolare:

- Prestazione di consulenza gratuita per la promozione del verde;
- Collaborazione con le Amministrazioni Comunali, Enti, Associazioni e Fondazioni per la progettualità relativa alla formazione ed integrazione di aree verdi a carattere pubblico;

- Gestione di un parco ecologico, comprendente una fattoria didattica per le scuole, situato presso la sede dell'Ente;
- Divulgazione della storia della cultura e delle forme d'arte;
- Allestimento ed organizzazione di Mostre, eventi in genere ed esposizioni (la cultura come arte)
- Divulgazione delle tematiche di preservazione e tutela del patrimonio culturale, artistico e naturalistico in genere;
- Divulgazione della storia (locale e non) attraverso l'utilizzo della cultura, dell'arte e dei documenti storici, comprese le immagini;
- Allestimento ed organizzazione di percorsi didattici rivolti alla comunità con particolare attenzione a giovani in età scolastica e alle fasce svantaggiate;
- Prestazione di consulenza gratuita per la promozione della cultura e del patrimonio artistico e culturale;
- Collaborazione con le Amministrazioni Comunali, Enti, Associazioni e Fondazioni per la progettualità relativa alla formazione ed integrazione di aree verdi a carattere pubblico;
- Presenza attiva in esposizioni nazionali e internazionali;
- Valorizzazione del concetto di cultura, arte ed ambiente come formula di investimento;
- Promozione di iniziative rivolte essenzialmente alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle generazioni future, attraverso la partecipazione ad eventi, la pubblicazione di materiale didattico e divulgativo e la collaborazione con istituti di ricerca ed enti privati attivi nel settore, nell'organizzazione di attività didattiche dedicate all'ambiente, con finalità di sensibilizzazione in materia di ambiente ed ecologia;
- Promozione, ricerca, sviluppo, educazione dell'agricoltura biologica e biodinamica;
- Promozione ed educazione alla salvaguardia e tutela della proprietà collettiva e del suo patrimonio;
- Promozione ed educazione allo sviluppo dell'occupazione garantendo la dignità socio-economica, politica e religiosa dell'individuo;
- Promozione sul territorio dell'assistenza e dell'inserimento di persone diversamente abili, con difficoltà economiche o comunque svantaggiate;
- Promozione della cultura della mutualità, dell'autogestione e della cooperazione e dell'inclusione in genere.

Nell'ambito delle stesse attività la Fondazione dovrà curare la conservazione e il miglioramento del parco giardino autoctono "Tenuta S. Apollonio" sito in Castel Goffredo (MN) località S. Apollonio con l'intento di salvaguardare e tutelare in particolare la flora della pianura padana per una migliore valorizzazione paesaggistica e naturalistica dell'area.

Il giardino dovrà essere aperto al pubblico, da aprile a ottobre, alcuni giorni alla settimana.

La parte di fabbricato situata nel giardino e destinata ad abitazione sarà a disposizione del Fondatore e successivamente del discendente del Fondatore che ricoprirà la carica di Consigliere della Fondazione e che svolgerà anche le funzioni di custode senza aver diritto ad alcun compenso.

La Fondazione inoltre curerà:

- la conservazione di foreste, boschi, parchi e giardini che perverranno alla stessa a qualsiasi titolo;
- l'organizzazione di corsi di studio e manifestazioni culturali in campo ecologico per conoscere il mondo vegetale e attraverso la conoscenza imparare ad amarlo e rispettarlo;
- la creazione e lo sviluppo di una biblioteca tecnico-scientifica sulla flora e sulla natura in generale da tenere a disposizione degli interessati;
- la creazione di borse di studio per tesi di laurea o studi specifici sul giardino della Fondazione;
- la pubblicazione di materiale di studio e di divulgazione tecnico-scientifica e professionale sulla flora e sulla natura in generale per conto proprio e di terzi;
- la pubblicazione di un periodico per far conoscere le attività e gli interventi della Fondazione.

b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice.

La beneficenza sarà destinata agli aiuti umanitari di solidarietà nazionale ed internazionale e al sostegno delle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, al fine di migliorare, principalmente, le condizioni di vita dei bambini ed in genere delle persone che vivono in situazioni di disagio, povertà ed emarginazione.

c) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra cui in particolare:

- attività culturali, educative e di formazione: allestimento di convegni, mostre, inchieste e proiezioni in materia di tematiche ambientali, artistiche e culturali rivolte principalmente alle scuole a scopo di sensibilizzazione e promozione ambientale;
- gestione di musei e biblioteche, per la promozione della cultura, dell'arte e dell'ambiente e diffusione di iniziative proprie o di terzi nell'ambito del conseguimento dello scopo istituzionale dell'ente;
- attività ricreative: iniziative per il tempo libero e di sviluppo del volontariato, finalizzate alla sensibilizzazione in materia di ambiente, cultura, arte ed ecologia in tutte le loro forme;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice, tra cui in particolare:

- attività editoriale: pubblicazione di libri, periodici, riviste, atti di convegni, studi e ricerche nell'ambito delle attività istituzionali dell'associazione.

3.4 La Fondazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, in Italia e all'estero, liberamente costituire, ovvero partecipare alla costituzione o aderire ad associazioni, fondazioni o enti aventi finalità socio-ambientali ovvero stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, la Fondazione potrà in particolare:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri,

l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; l'amministratore unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.5 La Fondazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.
- Commercio, in tutte le forme previste dalla legge, di libri, filmati e materiale didattico, culturale e divulgativo in genere, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto

Art. 4. Patrimonio ed entrate della fondazione

4.1 Il patrimonio della Fondazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà della fondazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni aventi anche per oggetto beni immobili posti in Italia e all'estero con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo aumento ivi comprese le elargizioni e i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dall'ente, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio di cui dispone e per conseguire quel risultato principale, oggetto della Fondazione stessa, l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione provvederanno all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

4.4 La dotazione patrimoniale dell'ente è costituita dai beni indicati nell'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante, secondo le diverse finalizzazioni degli stessi.

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dall'importo risultante in bilancio ed in ogni caso da una misura minima di € 30.000 da considerarsi patrimonio indisponibile .

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate;

- Elargizioni, erogazioni e/o versamenti effettuati dal fondatore e/o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, anche in convenzione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Art. 5. Versamenti ed elargizioni

5.1 I versamenti e le elargizioni effettuate in qualsiasi forma a favore della fondazione e/o delle sue attività sono a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento od estinzione della fondazione a qualsiasi causa dovuta può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

5.2 Il versamento non crea alcun diritto di partecipazione alla vita dell'Ente.

Art. 6. Organi della fondazione

6.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo e di Revisione

6.2 In relazione a quanto previsto dalle norme vigenti le cariche previste dal presente statuto sono assunte a titolo esclusivamente gratuito.

6.3 L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita.

6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione, fatto salvo quanto sopra, sono deliberate dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

6.5 Gli organi della Fondazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7. Albo del Comitato d'Onore

Presso la Fondazione è istituito l'Albo del Comitato d'Onore nel quale vengono iscritti gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che versano contributi e liberalità per almeno un triennio nella quota minima stabilita dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione o che versano, anche una sola volta, contributi e liberalità il cui ammontare minimo è stabilito dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'Albo del Comitato d'Onore vengono iscritti anche gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che destinano alla Fondazione: eredità, legati e donazioni di denaro, titoli, beni immobili e beni mobili il cui valore minimo è stabilito dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

La tenuta di tale Albo è affidata all'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione che potrà assumere in merito i provvedimenti ritenuti più opportuni rispetto al perseguimento dello scopo istituzionale.

Art.8. Amministrazione

8.1 La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico, a cui è attribuito ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria previsto dalla legge. La carica è assunta vita naturaldurante dal fondatore.

8.2 In caso di morte o dimissioni l'Amministratore Unico sarà sostituito da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri da 2 a 11, nominati a tempo indeterminato secondo il vigente statuto, tra i soggetti indicati nel successivo art. 8.3. Il numero dei Consiglieri dipenderà dalle dichiarazioni di accettazione della carica da parte degli stessi soggetti.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri a qualsiasi causa dovuta, il Consiglio rimarrà comunque regolarmente in carica ed il numero di componenti si ridurrà progressivamente in base ai soggetti cessati, fino a quando il numero dei componenti sarà pari al limite di 2.

8.3 Sono membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 8.2:

- BOTTOGLIA STEFANO, nato a Milano (Mi) il 17.11.1964, Codice Fiscale: BTTSFN64S17F205T;
- CORGHI CRISTIANO, nato a Mantova (Mn) il 11.09.1970, Codice Fiscale: CRGCST70P11E897K;
- DARRA ERIKA, nata a Mantova (Mn) il 30.10.1978, Codice Fiscale: DRRRKE78R70E897P;
- LUCCHINI OSCAR, nato a Castiglione delle Stiviere (Mn) il 04.03.1993, Codice Fiscale: LCCSCR93C04C312A;
- MUTTI GIOVANNI, nato a Castiglione delle Stiviere (Mn) il 20.08.1989, Codice Fiscale: MTTGNN89M20C312Y.
- NODARI FABRIZIO, nato a Arezzo (Ar) il 24.09.1968, Codice Fiscale: NDRFRZ68P24A390T;
- PELLIZZONI AMBRA, nata a Desenzano del Garda (Bs) il 26.11.1982, Codice Fiscale: PLLMBR82S66D284W;
- REDEGHIERI REMO, nato a Dosolo (Mn) il 06.04.1970, Codice Fiscale: RDGRME70D06D351P;
- SAVIOLA ANGELICA, nata a Cremona (Cr) il 31.12.2005, Codice Fiscale: SVLNLC05T71D150Q;
- ZANOTTI MASSIMO, nato a Castel Goffredo (Mn) il 26.08.1967, Codice Fiscale: ZNTMSM67M26C118J;
- ZULIANI CRISTIAN, nato a Asola (Mn) il 04.05.1989, Codice Fiscale: ZLNCST89E04A470U;

All'atto della nomina verranno rilasciate le dichiarazioni di accettazione della carica, da cui dipenderà il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo.

In caso di morte o dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione a tempo indeterminato che riducano il numero dei componenti al di sotto del limite di 2 previsto dal precedente art. 5, il Consiglio di Amministrazione sarà sostituito da un altro Consiglio di Amministrazione che durerà in carica per 3 anni e sarà formato da un minimo di 2 a un massimo di 3 membri, rieleggibili, così nominati:

- n. 1 componente nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione "LA RADICE" di Castel Goffredo o in caso di sua cessazione o scioglimento, da altra associazione, con sede nella Provincia di Mantova, avente finalità analoghe, scelta dal Fondatore e successivamente dal Consiglio di Amministrazione;
- n. 1 componente nominato dal Consiglio Comunale del Comune di Castel Goffredo;
- n. 1 discendente del Fondatore e precisamente il più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, ovvero in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale, ed in ogni caso a parità di grado il più anziano di età

e così all'infinito; in caso di morte, dimissioni o non accettazione, subentra il loro discendente in linea retta più anziano di età e così all'infinito.

8.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.5 All'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai successivi Art. 9 e 10, spettano tutti i poteri previsti dalla legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria oltre che per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, ed in particolare:

- l'approvazione e l'applicazione di eventuali regolamenti interni;
- la nomina del Segretario;
- l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e, entro il mese di ottobre di ogni anno, dell'eventuale bilancio preventivo relativo all'anno successivo;
- la destinazione dei redditi derivanti dal patrimonio e di ogni altro contributo e/o elargizione di terzi a favore dell'attuazione dello scopo della fondazione;
- la determinazione del programma di attività della Fondazione;
- l'esercizio di ogni altro potere che non siano espressamente demandati dalla legge o dallo statuto ad altri organi;
- la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, che in caso di Consiglio di Amministrazione è demandata al Presidente o al Vice Presidente ai sensi del presente statuto.

Art.9. Presidente

9.1 In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente dell'ente, nominato in seno al Consiglio di Amministrazione dallo stesso organo collegiale, spetta la rappresentanza della fondazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio di amministrazione, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'ente anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività istituzionale.

9.2 Al Presidente della fondazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ente; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

9.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art.10. Vice Presidente

10.1 In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.11. Segretario

11.1 L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e coadiuva l'Amministratore Unico, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione.

11.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali del Consiglio di Amministrazione ed in generale dei libri imposti dalla legge.

11.3 Il segretario è nominato dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti o all'esterno. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Art.12. Libri della fondazione

12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Amministratore Unico e del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro del Comitato d'Onore di cui al precedente articolo 7 e ogni altro libro eventualmente istituito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13. Organo di controllo e Organo di revisione.

13.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione.

13.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le norme previste per le società di capitali richiamate dal Codice anche in ordine ai requisiti professionali; nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 Ove ricorrano i presupposti di legge, la Fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni previste dal Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

13.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

13.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

13.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio di Amministrazione e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo

14.1 Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

14.3 Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Amministratore Unico provvede alla redazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, o, in caso di nomina, il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione e l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

14.4 I bilanci, nei 5 anni successivi alla loro approvazione, debbono restare depositati presso la sede della fondazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

14.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

14.6 L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Art.15. Avanzi di gestione

15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

15.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, parte del Fondo di Dotazione o comunque capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura ovvero abbiano finalità analoghe o affini alla fondazione.

15.3 L'ente può destinare parte del patrimonio alla costituzione, alla partecipazione alla costituzione ovvero all'adesione ad altri enti, fondazioni o associazioni, in Italia e all'estero, in base a quanto previsto dal precedente articolo 3.4.

Art. 16. Estinzione e Devoluzione del Patrimonio

16.1 L'estinzione dell'ente, derivante da cause di legge o comunque di forza maggiore, dovrà essere deciso dall'Amministratore Unico o da un'apposita adunanza del Consiglio di Amministrazione opportunamente convocato, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori, sotto la vigilanza ed acquisito il parere dell'autorità governativa e delle altre autorità competenti.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo della fondazione è devoluto, previa acquisizione del parere positivo previsto dal Codice e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dalla legge vigente, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.17. Controversie

17.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione in base alle previsioni di legge, da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento la fondazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

17.2 Esasperato inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

17.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

17.4 L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Mantova.

Art. 18 Foro Competente

18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Mantova.

18.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 19 Regolamenti

19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi ed adottarsi a cura dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 Volontariato e lavoro nella Fondazione

20.1 La Fondazione può avvalersi dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

20.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dal Codice.

20.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dal Codice.

Art. 21 Responsabilità violazioni amministrative

21.1 Con riferimento alle norme vigenti in materia, l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

21.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dalla legge vigente.

21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 22 Legge applicabile

22.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

22.2 A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, il presente statuto assumerà efficacia, la qualifica di ONLUS cesserà e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

Firmati

Castelli Anselmo

Cristiano Corghi teste

Silvia Dal Molin teste

Silvia Bagnoli Notaio